

La classificazione delle operazioni

Le operazioni IVA compiute dai soggetti passivi si classificano in:

- **Operazioni Imponibili:**

Sono quelle previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 con le successive variazioni.

Esse sono operazioni:

- soggette ad IVA;
- consentono la detrazione dell'imposta;
- comportano l'obbligo di fatturazione e della registrazione negli appositi registri;
- si includono nella determinazione del volume d'affari;

Sono operazioni imponibili:

- le cessioni di beni, quali vendite, leasing, beni di consumo personale dell'imprenditore con finalità estranee all'attività d'impresa;
- le prestazioni di servizi, quali prestazioni a titolo oneroso provenienti da contratti di appalto, trasporto, agenzia, ecc, e da contratti di locazione o affitto.
- le importazioni extra UE effettuate da chiunque;
- gli acquisti intracomunitari di beni;

- **Operazioni non imponibili:**

Queste operazioni sono indicate negli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto Iva.

Si tratta di operazioni che:

- non sono soggette ad IVA;
- Sono sottoposte agli adempimenti contabili;
- Rientrano nella formazione del volume di affari;
- Permettono la detrazione dell'IVA corrisposta sugli acquisti;

Le operazioni non imponibili, come abbiamo già accennato, non vengono assoggettate ad IVA perché riguardano beni che sono destinati al consumo fuori dal territorio dello Stato.

Negli scambi internazionali, i prodotti oggetto di esportazione vengono assoggettati all'imposta nel paese al quale sono destinati non a quello d'origine.

Appartengono a questa categoria in linea generale:

- le cessioni all'esportazione (esportazioni dirette, indirette e triangolari)
- le cessioni in Italia a importatori esteri;

- i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
- le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (cessione di navi, servizi di manutenzione e riparazione ecc.);
- le prestazioni di trasporto intra-UE.

- **Operazioni esenti:**

Anche questo tipo di operazioni sono costituite da cessioni di beni e servizi, che pur rientrando nell'applicazione del tributo, restano fuori dal campo iva per cause di opportunità economica e sociale.

Tali operazioni sono contenute nell'articolo 10 del decreto IVA.

Hanno le seguenti caratteristiche:

- non sono soggette ad IVA;
- non consentono la piena detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti;
- concorrono a formare il volume d'affari;
- sono sottoposte agli adempimenti contabili (obbligo di fatturazione e registrazione);

Sono esempi di operazioni esenti:

- le prestazioni di servizi come la concessione di crediti, operazioni di finanziamento, pagamenti, cure medico – sanitarie, educative e didattiche;
- le operazioni riguardanti azioni, obbligazioni;
- le operazioni di assicurazione;

- **Operazioni escluse o fuori campo IVA:**

Queste operazioni mancano del requisito oggettivo, soggettivo o territoriale e sono perciò escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Quindi:

- non soggette a IVA;
- non comportano nessun obbligo, ma danno il diritto al recupero dell'IVA assolta sugli acquisti.

L'elenco di tutte le operazioni escluse è contenuto nell'art. 2 e segg. del DPR 633/72 . In linea generale sono comprese in:

- Operazioni che la legge non valuta cessioni di beni (cessioni di denaro, valori bollati, ecc);
- Operazioni che la legge non valuta prestazioni di servizi (ad esempio prestiti obbligazionari);